

Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

**Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.**

**CAPO V**

*SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO*

**Art. 15**

*(Strutture obitoriali)*

**1.** Sono strutture obitoriali:

**a)** i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;

**b)** i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

**2.** I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b).

**3.** Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

**a)** il mantenimento in osservazione del cadavere;

**b)** il riscontro diagnostico;

**c)** le autopsie giudiziarie;

**d)** il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;

**e)** i trattamenti conservativi di cui all'articolo 20;

**f)** i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

**g)** la custodia e l'esposizione del cadavere.

(1)

**4.** Il Comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del proprio cimitero o presso cimiteri di altri Comuni vicini, ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.

(2)

**5.** L'addetto al servizio obitorio è incaricato di pubblico servizio.

Note:

**1** Lettera g) del comma 3 sostituita da art. 271, comma 1, L. R. 26/2012

**2** Comma 4 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 22/2017

## **Art. 16**

*(Casa funeraria)*

**1.** La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati a esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a)** osservazione del cadavere;
- b)** trattamento conservativo;
- c)** trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d)** custodia ed esposizione del cadavere;
- e)** attività proprie della sala del commiato.

**2.** I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c), e la gestione è subordinata ad autorizzazione del Comune.

**3.** Le case funerarie sono ubicate a una distanza minima di cinquanta metri dalle

strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

**4.** Le case funerarie non possono essere convenzionate con Comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.

## **Art. 17**

### *(Sala del commiato)*

**1.** La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

**2.** I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c). La gestione è soggetta a comunicazione al Comune nelle forme previste dal regolamento di polizia mortuaria.